

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

 Circolare numero 20 del 21-1-2002.htm

Destinatari, requisiti e condizioni per l'erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

Per ricevere il documento in formato
 Microsoft Word

DIREZIONE CENTRALE
 DELLE PRESTAZIONI

Roma, 21 gennaio 2002

Circolare n. 20

Allegati 3

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.**

SOMMARIO: *Destinatari, requisiti e condizioni per l'erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.*

1 - Premessa

L'articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone al comma 1 che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004".

2 - Destinatari

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente punto 2 che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto.

4 - CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (D.Lgs. 114/1998), comunicazione al Comune (MOD. COM 1) di cessazione dell'attività;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Si rammenta che per le attività di commercio al minuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'articolo 26, comma 6, nell'abrogare la legge 11 giugno 1971, n. 426 ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ha fatto venir meno l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

5 - MISURA, DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

5.1 - MISURA DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo e' pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

5.2 - DURATA DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età', se uomo, ovvero i 60 anni di età', se donna.

L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

5.3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

5.4 - UTILIZZAZIONE DEI PERIODI DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE

Il periodo di godimento dell'indennizzo e' utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

6 - INCOMPATIBILITA'

L'indennizzo e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Il decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati.

Pertanto la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude di per se' la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

7 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso la Sede dell'INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1), da riprodurre localmente.

Devono comunque essere considerate utilmente presentate, e conseguentemente istruite, anche le domande non redatte sul modulo.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (articolo 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, redatta secondo il facsimile allegato 2, da riprodurre localmente.

Alla domanda deve inoltre essere allegata:

- la documentazione comprovante l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata, ovvero dichiarazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti la data di cessazione dell'attività, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (D. Lgs. 114/1998);

- la documentazione comprovante la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio (REC) presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- la documentazione comprovante la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli agenti e rappresentanti di commercio;

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2005 a norma dell'articolo 72, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

La Sede competente per territorio provvede, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, a:

- istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- verificare la completezza della documentazione;
- verificare i requisiti di ammissibilità delle domande;
- trasmettere, con parere motivato, scheda istruttoria in originale (redatta secondo il facsimile allegato 3, da riprodurre localmente) debitamente compilata, datata e firmata con firma leggibile, copia della domanda e copia dell'estratto contributivo, alla Direzione Centrale delle Prestazioni per il successivo inoltro al Comitato di gestione.

Quindi le schede istruttorie, debitamente compilate, con allegata esclusivamente la copia della domanda di indennizzo con timbro leggibile di ricezione e la copia dell'estratto contributivo, devono essere inoltrate con cadenza bimestrale secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle Sedi e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato 1

Mod. IND COM/207-448

Alla Sede INPS di _____

DOMANDA DI INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)